

**PROCEDURA OPERATIVA PER LA REGISTRAZIONE DELLE IMPRESE ALIMENTARI AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE 852/04 E DELLA DGR 3/2011**

Con DGR n. 3 del 14.01.2011 e successive modifiche e integrazioni che recepisce l'Accordo della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancito nella seduta del 29 aprile 2010 (repertorio n. 59/CSR), sono state approvate le linee guida regionali applicative del Regolamento (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari.

Scopo della presente procedura è fornire indicazioni sulla modalità con cui le imprese alimentari<sup>1)</sup> devono procedere alla notifica prevista dall'articolo 6 del Regolamento (CE) 852 del 29 aprile 2004 all'Autorità Competente<sup>2)</sup>.

Il titolare dell'impresa alimentare nell'ambito del procedimento SCIA, provvede alla notifica presentando al SUAP del Comune ove ha la sede operativa l'impresa, ovvero al SUAP del Comune di residenza, nel caso sia proprietario di autonegozio/i, la notifica di inizio attività o di rilevanti cambiamenti dell'impresa (strutturali o di ciclo produttivo) fornendo, sul portale SUAP, le informazioni e le dichiarazioni di cui all'Allegato A/1.

Con le stesse modalità il titolare dell'impresa alimentare comunica all'autorità competente ogni modifica in ordine ai sottoelencati elementi come pure la cessata attività, utilizzando l'apposito Allegato A/2:

- nome della Ditta
- ragione sociale
- sede legale

La notifica, datata e firmata digitalmente, deve essere accompagnata da planimetria dei locali (con indicazione delle superfici, delle altezze e destinazioni d'uso dei singoli ambienti, nonché con la rappresentazione degli impianti ed attrezzature fisse presenti) redatta, datata e firmata da tecnico abilitato in scala 1:50 o 1:100 e da una breve relazione, con la quale l'operatore del settore alimentare,<sup>3)</sup> fornisce informazioni all'Autorità competente in ordine alle caratteristiche degli impianti, alle modalità del ciclo produttivo ed alla descrizione dei prodotti finali. Con tale relazione, da presentare sia in caso di inizio attività sia in caso di modifiche rilevanti dell'impresa (strutturali o di ciclo produttivo), l'operatore del settore alimentare attesta e sottoscrive che l'impresa da lui condotta rispetta i requisiti previsti dal Regolamento (CE) 852/2004. Nell'allegato A/3 sono state raccolte le istruzioni per la compilazione di tale relazione.

Compito dell'autorità competente, è, tra l'altro, quello di elaborare e tenere aggiornato "un elenco degli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti che sono stati registrati", anche ai fini dell'esercizio del "controllo ufficiale" ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/2004.

A tal riguardo, nell'Allegato B è stata inserita la classificazione delle attività soggette a registrazione ai sensi del Reg. 852/2004 (Master List 852/04), elaborata dal Ministero della Salute e trasmessa con nota prot. n. 9875-P-15/05/2013.

In caso di produzione primaria (agricoltori/allevatori) dovranno essere fornite anche le informazioni di cui all'Allegato A/4. Infine nell'Allegato A/5 vengono fornite indicazioni volte a definire in modo specifico alcune tipologie di attività.

☞ 1) «impresa alimentare», ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesso ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti (Regolamento CE 178/2002)

☞ 2) «autorità competente»: i Servizi del Dipartimento di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali

☞ 3) «operatore del settore alimentare»: la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo;